

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Ordinanza n. 9 del 15 giugno 2023**

#### **Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e ss.mm.ii. Disposizioni relative alla proroga dei termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale sia per le imprese di tutti i settori, che per le persone fisiche.**

Visto l'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Vista, altresì, la Decisione della Commissione Europea C(2016)2870 final con la quale i termini previsti nel regime di cui alla precedente Decisione C(2012)9471 final per il pagamento degli aiuti compensativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 per le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato 1 del TFUE;

Richiamata la propria Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;

Visti:

- la Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di bilancio 2023), che ha disposto al comma 764 dell’art. 1 che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sia ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;
- l’art. 10-quater del D.L. 21 marzo 2022, convertito con modificazioni nella L. 20 maggio 2022 n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, che dispone che, in relazione ai finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali, le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, siano utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro il 31 dicembre 2023;

Richiamata la propria circolare n. 1 del 30 marzo 2022 che ha previsto:

- quali termini per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, **il 31 agosto 2022 per le imprese agricole** attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all’Allegato I del TFUE **31 ottobre 2022 per le imprese e le persone fisiche di tutti gli altri settori**;
- che i beneficiari possano presentare richiesta motivata di proroga, oltre i termini sopra indicati, esclusivamente in caso di interventi già avviati e in via di realizzazione, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

Richiamati altresì:

- l’art. 4 della propria Ordinanza n. 14 del 9 agosto 2022 che ha disposto di consentire anche ai beneficiari - sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche -, che non abbiano ancora avviato

gli interventi per cause a loro non imputabili, di potere presentare richiesta motivata di proroga per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, oltre i termini previsti dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021 e dalla circolare n. 1 del 30 marzo 2022, sulla base di una relazione dettagliata con relativo cronoprogramma, che descriva e motivi, per ogni fase, le cause del ritardo nella realizzazione degli interventi;

- l'art. 5 della propria Ordinanza n. 14 del 9 agosto 2022 che ha disposto che sia la domanda di contributo, che la richiesta di proroga, vengano presentate attraverso la piattaforma SFINGE TERREMOTO, entro e non oltre il 30 settembre 2022, **dai beneficiari sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche, che non abbiano ancora avviato gli interventi, per cause a loro non imputabili;**

Rilevato pertanto che soltanto i beneficiari che hanno presentato la richiesta di proroga secondo le modalità e le tempistiche di cui ai precedenti articoli dell'Ord.14/2022, ove la richiesta sia stata accolta, possono concludere gli interventi e presentare la documentazione di rendicontazione del saldo finale oltre i termini previsti dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021 e dalla circolare n. 1 del 30 marzo 2022, e precisamente, secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Ord.14/2022, **le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, possono usufruire del termine fissato al 31 maggio 2023** per la conclusione degli interventi e la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, e secondo quanto disposto dall'art. 8 dell'Ord. 14/2022, **le imprese degli altri settori nonché per le altre tipologie di beneficiari e persone fisiche possono usufruire del termine ultimo fissato al 30 settembre 2024** per la conclusione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute;

Considerato che, a tutt'oggi:

- persiste una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime, che continua a provocare aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione, situazione particolarmente aggravatasi anche a seguito della crisi politica internazionale conseguente al conflitto russo-ucraino in corso, nonché delle modificazioni del mercato delle costruzioni derivanti dall'aggiornamento delle disposizioni relative al c.d. superbonus 110%;
- vi è un rilevante rallentamento nell'avanzamento dei cantieri, per cause non imputabili esclusivamente ai beneficiari, quali, a titolo esemplificativo, contenziosi sui cantieri, rinuncia

all'esecuzione degli interventi da parte delle imprese affidatarie, decesso dei beneficiari e conseguente apertura della successione ereditaria;

Tenuto conto quindi che i termini di conclusione degli interventi e di presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, sono stati da ultimo definiti dagli artt. 7 e 8 dell'Ord.14 del 9 agosto 2022;


Ritenuto, pertanto, necessario, per quanto fin qui espresso, al fine del completo riavvio delle attività produttive del territorio:

- di consentire ai beneficiari, sia imprese di tutti i settori, che persone fisiche, la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale, a prescindere dalla data di concessione del contributo, oltre i termini previsti dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021, dalla circolare n. 1 del 30 marzo 2022 e a prescindere dalla presentazione della richiesta di proroga prevista dall'Ordinanza 14 del 9 agosto 2022 nel rispetto, tuttavia, dei termini ultimi da quest'ultima definiti;

Tutto ciò premesso e considerato, per far fronte alle esigenze sopra menzionate,

#### DISPONE

1. di dichiarare decadute le preclusioni di cui dall'Ordinanza n. 22 del 20 ottobre 2021, alla circolare n. 1 del 30 marzo 2022 e all'Ordinanza 14 del 9 agosto 2022, ad eccezione della possibilità per le imprese e le persone fisiche di beneficiare dei termini previsti dagli artt. 7 e 8 dell'Ord. 14/2022 per la presentazione della documentazione di rendicontazione del saldo finale;
2. di consentire alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE di presentare, sulla piattaforma Sfinge, la domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un'unica soluzione, entro il **30 giugno 2023**;
3. di consentire ai beneficiari, sia imprese di tutti gli altri settori nonché per le altre tipologie di beneficiari, che persone fisiche, di presentare, sulla piattaforma Sfinge, la domanda di liquidazione del saldo, ovvero della liquidazione in un'unica soluzione, entro il **30 settembre 2024**;
4. che la proroga dei termini per la presentazione della domanda di liquidazione del saldo degli interventi, ovvero della liquidazione in un'unica soluzione, già ottenuta ai sensi

- 
- dell'Ordinanza 14/22 o della Circolare 1/22, ovvero dell'articolo 12 dell'ordinanza 57/2012, si intende d'ufficio riferita al termine di cui ai commi 1 e 2, se quest'ultimo è più favorevole;
5. la disciplina di cui al presente provvedimento si applica anche ai beneficiari già oggetto di un provvedimento di revoca motivato esclusivamente dal mancato rispetto dei termini di conclusione degli interventi e rendicontazione del saldo.

Bologna,

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)